

tangibile dal progressivo abbattimento dei confini —:

a che punto sia la definizione delle questioni giuridiche e organizzative demandate ai competenti organi del Ministero dell'Interno;

quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato per ricercare una soluzione positiva in tempi utili per aprire i valichi entro il 1° maggio prossimo.

(4-09514)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazioni a risposta scritta:

RUZZANTE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'Ordinanza Ministeriale n. 90 del 2001 approvata a fine della precedente legislatura era predisposta con l'obiettivo di favorire il proseguimento della frequenza nella scuola superiore;

già in passato però l'ANFFAS aveva espresso parere negativo, in particolare riferendosi a quanto previsto per gli studenti disabili e alla loro possibilità di proseguire gli studi dopo la scuola dell'obbligo;

il Consiglio direttivo Nazionale di ANFFAS ha preso in esame l'Ordinanza Ministeriale n. 90 e richiede vengano stralciati i punti relativi alle modalità di partecipazione agli esami e al conseguimento dell'attestato di frequenza per gli alunni con disabilità in quanto costituisce una grave negazione dei diritti per queste persone;

sul piano normativo il completamento del percorso della scuola dell'obbligo con il conseguimento di un attestato di frequenza, contrasta, secondo l'interrogante, con il dettato costituzionale che garantisce pari opportunità e la non discriminazione delle persone (articolo 3) ed

inoltre costituisce un elemento di differenziazione dei percorsi che la legge n. 104 del 1992 aveva rimosso;

sul piano dell'istituzione scolastica, l'Ordinanza definisce in maniera rigida i percorsi formativi e gli esiti, non individua le competenze professionali degli insegnanti vanificando la ricerca disciplinare ed interdisciplinare, nega le opportunità e le risorse formative ed educative dell'organizzazione scolastica nella sua complessità, invece ratifica, protegge e rassicura rispetto alle inadempienze, difficoltà e carenze dell'istituzione stessa;

rispetto agli alunni disabili, la norma citata, non riconosce, un momento evolutivo importante, il tempo della scuola dell'obbligo come un tempo indispensabile per la propria formazione in cui far emergere, oltre i *deficit*, le potenzialità residue nei diversi ambiti disciplinari e, solo per loro anticipa, le scelte ad un'età precoce attraverso la separazione anticipata dei percorsi;

rispetto alle famiglie le priva del diritto fondamentale di tutela del minore nell'ambito della scuola dell'obbligo, proponendo una scuola rigida che non riconosce il valore dei percorsi individualizzati e li separa dai percorsi di normodotati, attraverso esiti diversificati: licenza media e attestato;

il CDN dell'ANFFAS valutando negativamente l'O.M. n. 90, richiede che vengano rispettate tutte le leggi vigenti in materia e le circolari ministeriali, che garantiscono l'affermazione del diritto della piena integrazione scolastica alle persone disabili ma che spesso vengono disattese;

attraverso l'Osservatorio nazionale del MIUR per l'integrazione scolastica si dovrebbero monitorare le modalità organizzative con cui vengono seguite le persone con disabilità all'interno della scuola —:

se il Ministro sia consapevole delle discriminazioni alle quali sono sottoposte le persone con disabilità relativamente alle

modalità di partecipazione agli esami e al conseguimento dell'attestato di frequenza;

se il Ministro intenda assumere provvedimenti per porre rimedio alle discriminazioni, affinché la scuola nella sua globalità sia impegnata a lavorare nell'interesse degli alunni disabili e perché rappresenti l'occasione straordinaria in cui possono maturare autonomia e abilità, come ogni altro alunno;

se il Ministro, per il giusto inserimento dei disabili, non ritenga che sia necessario farli seguire da un insegnante specializzato per le attività di sostegno, che le ore di sostegno assegnate siano corrispondenti a quelle richieste dalla scuola e le classi da loro frequentate rispettino i limiti massimi numerici, che i PDF e PEI siano elaborati con la partecipazione della scuola, degli operatori socio-familiari e delle famiglie e nei casi previsti dal PEI venga ottenuta la nomina di assistenti per l'autonomia e la comunicazione;

se non ritenga utile organizzare corsi di aggiornamento sull'integrazione scolastica rivolti agli insegnanti curricolari della classe e prevedere la presenza di un collaboratore scolastico per l'assistenza igienica. (4-09501)

ROSATO e DAMIANI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, IV comma, della legge n. 62/2000 stabilisce una serie di requisiti che le scuole non statali devono possedere per l'ottenimento della parità, tra cui quello del possesso dell'abilitazione per il personale docente (lett. g.); prosegue la norma (IV comma *bis*, II parte) nell'affermare che ai fini di cui al comma IV — così al fine del possesso del requisito dell'abilitazione — per il personale docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 62/2000, nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l'articolo 334 del decreto legislativo n. 297/1994 che a sua volta prevede che il per-

sonale docente debba essere fornito del titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali;

la legge ha quindi espressamente previsto che il personale docente delle scuole comunali materne in servizio alla data del 5 aprile 2000 (data di entrata in vigore della legge), ancorché non abbia conseguito la speciale abilitazione per l'insegnamento nelle sole scuole statali, sia ammesso alla docenza con il solo possesso del diploma, al fine di far conseguire la parificazione della scuola comunale a quella statale e cui necessariamente consegue l'effetto di fare continuare a lavorare i docenti (di ruolo o non di ruolo) già in servizio ancorché non abilitati;

altrimenti detto per il personale docente, in servizio alla data del 5 aprile 2000 nelle scuole materne non statali che hanno richiesto il riconoscimento, non è necessario il titolo di abilitazione ma è sufficiente che lo stesso personale sia fornito del titolo di studio legale di abilitazione conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale rilasciato dagli istituti magistrali;

nel 2002 l'amministrazione comunale di Trieste ha indetto una procedura di selezione per titoli, ove nella graduatoria dei docenti cosiddetti « abilitati » (perché in possesso dell'abilitazione conseguita con pubblico concorso) ha inserito anche i docenti (precari) « non abilitati », ma in possesso del titolo di studio idoneo a mantenere l'insegnamento ai sensi dell'articolo 1, IV comma *bis* sopra richiamato, dichiarandone un'equiparazione *ex lege* rispetto ai primi;

il TAR Friuli Venezia Giulia, investito della questione da parte dei docenti abilitati (che nella graduatoria erano in posizione non utile per le chiamate delle supplenze essendo stati in parte surclassati dai docenti « non abilitati »), ha annullato gli atti comunali — e così la graduatoria —

affermando che il Comune non poteva riconoscere *ope legis* un'abilitazione che i docenti « non abilitati » non possedevano, ma riconoscendo che i medesimi ben potevano proseguire nella loro attività d'insegnamento;

il Comune di Trieste ha così indetto una nuova procedura di selezione revocando quella precedente e la relativa graduatoria (che però aveva durata di quattro anni), ma prevedendo l'inserimento in graduatoria del personale « non abilitato » sulla scorta dell'interpretazione del IV comma *bis* per il quale, come detto, i docenti « non abilitati » ma in possesso del titolo di studio magistrale potevano dirsi equiparati (a prescindere da una qualche dichiarazione in tal senso da parte dell'amministrazione);

anche in questo caso però il TAR annullava la graduatoria, ritenendo che il Comune non avrebbe potuto procedere a formarne una nuova, laddove quella precedente era stata revocata prima dei suoi quattro anni di validità;

il risultato pratico della complessa vicenda (a prescindere dall'imminente instaurazione dell'appello avanti il Consiglio di Stato della seconda sentenza del TAR che verte esclusivamente sulla legittimità della revoca), che trova origine nell'erronea interpretazione e applicazione della legge da parte del Comune di Trieste, è che le insegnanti « non abilitate », sebbene in possesso del titolo richiesto dalla legge, sono state escluse dalla graduatoria e immesse in una seconda graduatoria del personale non abilitato che viene chiamato in servizio solo ad esaurimento della prima graduatoria composta dal personale abilitato —:

se intenda emanare una circolare atta a far chiarezza sui criteri di determinazione delle graduatorie, onde consentire la valorizzazione delle competenze acquisite con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale e scongiurare eventuali disparità di trattamento dovute al fatto che, in talune scuole italiane, non essendovi stata alcuna impugnazione al

Tar, docenti « abilitati » e « non abilitati » sono inseriti in un'unica graduatoria.

(4-09508)

TOCCI e CIALENTE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il progetto Galileo si trova ormai nella fase di avvio;

è utile per il Parlamento conoscere l'andamento del progetto;

l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 febbraio 2002 stabilisce per il Governo l'obbligo di presentare una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del progetto;

non è mai pervenuta al Parlamento la suddetta relazione —:

per quale motivo il Governo non abbia ancora presentato al Parlamento la relazione sullo stato di attuazione del progetto Galileo;

entro quali tempi intenda rispettare tale obbligo. (4-09515)

VALPIANA e GROTTA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'istituto « G. Galilei » di Adria (Liceo Scientifico I.T.I.) è una delle scuole più prestigiose della provincia di Rovigo;

sui giornali locali sono sempre stati pubblicati articoli lusinghieri per i brillanti risultati ottenuti in campo scolastico dai suoi studenti, per le importanti conferenze scientifiche, per i successi ottenuti alle « Olimpiadi della Matematica », eccetera;

da quando la scuola è retta dalla nuova dirigente scolastica, invece, del « Galilei » si parla solo per i problemi tra i lavoratori della scuola e la dirigente, perché c'è stata un'ispezione ministeriale a carico di uno degli insegnanti più autorevoli, perché gli studenti hanno scritto

lettere di solidarietà al professore stesso, perché le riunioni sindacali sono al calor bianco e, recentemente, addirittura perché un anonimo ha spedito lettere minacciose alla dirigente scolastica e ai suoi più stretti collaboratori;

alcuni lavoratori hanno addirittura denunciato le violazioni penali commesse dalla dirigente scolastica alla Procura della Repubblica di Rovigo;

tra i fatti denunciati vi sono numerosi casi di mobbing a carico di alcuni dipendenti della scuola (alcuni hanno accusato patologie nervose dovute al « clima » insostenibile creatosi nella scuola);

tali fatti non hanno tuttavia indotto i superiori della dirigente a prendere alcun provvedimento a suo carico;

si registra un crescente e costante numero di domande di trasferimento del personale docente e non docente;

la dirigente scolastica proviene da un'altra scuola della provincia di Rovigo (la Media di Porto Viro) dove aveva subito un'aggressione da parte della madre di un alunno —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza del fatto esposto in premessa;

se intenda attivarsi per accertare le eventuali responsabilità e per far tornare alla normalità la situazione dell'Istituto « G. Galilei » di Adria. (4-09526)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

XII Commissione:

BATTAGLIA, ZANOTTI, GIACCO, DI SERIO D'ANTONA e LUCÀ. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la legge 8 novembre 2000 n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, all'articolo 22 prevede la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sociale (LEAS);

l'articolo 20 della stessa legge stabilisce, al comma 4, che « la definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria »;

a tutt'oggi, non è stato ancora emanato dal Governo il decreto attuativo che fissa i LEAS;

il 4 febbraio scorso, il Ministro Maroni nel corso di un incontro con le Acli aveva dichiarato che tale decreto sarebbe stato pronto per l'inizio della primavera;

oggi siamo al 24 marzo, la primavera è iniziata, ma non abbiamo ancora notizie sui LEAS, né sono state individuate risorse aggiuntive per una loro piena realizzazione in tutto il Paese —:

quando intenda il Ministro emanare il decreto attuativo dei LEAS, e con quali risorse pensa debbano essere realizzati i servizi e le prestazioni in esso previsti.

(5-03032)

BINDI, BURTONE, MEDURI, MOSELLA, FIORONI, MOLINARI, VILLARI, TUCCILLO, ANNUNZIATA, IANNUZZI, SORO e LADU. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la legge finanziaria per l'anno 2004 ha introdotto il cosiddetto reddito di ultima istanza, misura annunciata con tanta enfasi da parte del Ministro del Welfare;